



## **Memorandum d'intesa tra la Commissione federale delle banche e la Banca nazionale svizzera nell'ambito della stabilità finanziaria**

### **1. Preambolo**

<sup>1</sup> Il presente memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MoU) tra la Commissione federale delle banche (CFB) e la Banca nazionale svizzera (BNS) nell'ambito della stabilità finanziaria

- delimita i compiti delle due istituzioni,
- descrive gli ambiti comuni d'interesse e
- regola la cooperazione in tali ambiti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le responsabilità e competenze decisionali della CFB e della BNS statuite dalla legge.

<sup>3</sup> Il rilevamento e lo scambio reciproco di dati statistici sono regolati in un accordo separato. La cooperazione e lo scambio d'informazioni nell'ambito della sorveglianza sugli esercenti di sistemi di pagamento e di sistemi di gestione delle operazioni su titoli sono disciplinati dalla legge sulle banche (LBCR), dalla legge sulle borse, dalla legge sulla Banca nazionale (LBN) e dall'ordinanza sulla Banca nazionale.

### **2. Compiti e competenze della BNS e della CFB**

<sup>1</sup> Conformemente alla legge sulla Banca nazionale, quest'ultima conduce la politica monetaria del paese (art. 5 cpv. 1 LBN). Essa ha il compito di approvvigionare il mercato con liquidità (art. 5 cpv. 2 lett. a-c LBN) e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario (art. 5 cpv. 2 lett. e LBN).

<sup>2</sup> Per svolgere il proprio mandato, la BNS segue l'evoluzione del settore bancario nell'ottica del sistema nel suo insieme. Essa non esercita la vigilanza bancaria e non è responsabile per l'applicazione delle norme di legislazione bancaria.

<sup>3</sup> In base all'art. 9. cpv. 1 lett. e LBN, la BNS può inoltre fungere da creditore di ultima istanza (lender of last resort, LoLR) in caso di crisi. Essa fonda le sue decisioni in merito in base ai criteri seguenti: rilevanza sistemica, solvibilità e presenza di garanzie sufficienti (direttive della BNS concernenti gli strumenti di politica monetaria).



<sup>4</sup> Conformemente alle leggi sulle banche, gli investimenti collettivi, le borse e le obbligazioni fondiarie, la CFB esercita la vigilanza sulle banche e i commercianti di valori mobiliari, sugli investimenti collettivi di capitale, sulle borse e i mercati, sulla pubblicazione di partecipazioni e le offerte pubbliche d'acquisto di società quotate in borsa, nonché sul sistema delle obbligazioni fondiarie. Scopo di tale vigilanza è la protezione dei creditori bancari e degli investitori in investimenti collettivi e titoli. Inoltre essa mira a salvaguardare la reputazione e la capacità di funzionamento della piazza finanziaria.

<sup>5</sup> A tal fine, la CFB segue l'evoluzione del settore bancario nell'ottica dei singoli istituti e gruppi finanziari sottoposti alla sua vigilanza, fondandosi sulle informazioni fornite da essi stessi e dalle loro società di audit e valutando i rischi a cui è esposto ogni singolo istituto o gruppo.

<sup>6</sup> Se occorre, la CFB prende provvedimenti per assicurare l'adempimento delle esigenze prudenziali da parte degli assoggettati alla sua vigilanza. Essa può ricorrere a misure di protezione per reagire ad un imminente pericolo d'insolubilità di una banca o un commerciante di titoli su cui esercita la vigilanza (art. 26 LBCR). La CFB può ordinare il risanamento (art. 28 segg. LBCR) o la liquidazione della banca (art. 33 segg. LBCR).

### 3. Ambiti comuni d'interesse

<sup>1</sup> I compiti e le competenze descritti nella sezione precedente implicano l'esistenza di interessi di entrambi gli istituti nei seguenti ambiti:

- valutazione della solidità delle banche, in particolare di quelle di rilevanza sistemica, e del sistema bancario;
- regolamentazioni che influiscono in misura determinante sulla solidità delle banche, tra cui le disposizioni in materia di liquidità, fondi propri e cumulo di rischi rilevanti per la stabilità del sistema finanziario;
- pianificazione di contingenza e gestione delle crisi.

<sup>2</sup> La CFB e la BNS collaborano in questi ambiti. Ognuna di esse tiene conto delle ripercussioni che le proprie attività esercitano sul campo di responsabilità dell'altra. Esse coordinano inoltre le loro attività negli ambiti comuni d'interesse, in particolare per quanto riguarda la raccolta di informazioni presso gli assoggettati alla vigilanza.

<sup>3</sup> La cooperazione ha luogo tra altro in occasione di colloqui semestrali tra la Commissione e la Direzione generale della BNS, nonché nel quadro di un organismo d'informazione e di coordinamento a livello di direzione ("comitato permanente").

<sup>4</sup> Il comitato permanente si riunisce almeno due volte all'anno. La direzione del comitato permanente è affidata alternatamente per un anno alla CFB e per un anno alla BNS.



#### **4. Scambio d'informazioni e di opinioni nell'ambito del monitoraggio del settore bancario**

<sup>1</sup> La CFB e la BNS sono autorizzate a scambiare le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti (art. 23bis cpv. 3 LBCR e art. 50 LBN). Esse operano uno scambio d'informazioni e di opinioni sulla solidità del settore bancario. Le informazioni scambiate riguardano in particolare:

- la valutazione dei rischi identificabili nel contesto macro-economico e finanziario;
- l'elaborazione di scenari macro-economici quale base di valutazione della stabilità del settore finanziario, per l'esecuzione di prove di stress relative alle norme sulla liquidità e i fondi propri, nonché per lo svolgimento di esercitazioni preventive per casi di crisi;
- la valutazione delle diverse esposizioni di rischio del settore bancario, in particolare delle due grandi banche;
- la valutazione della dotazione di fondi propri e di liquidità del settore bancario, in particolare delle due grandi banche;
- le conclusioni fondate sul sistema di allerta precoce per banche di piccole e medie dimensioni;
- le questioni riferite ad avvenimenti concreti;
- la valutazione della necessità d'intervento;
- i lavori d'analisi e di ricerca progettati, in corso o conclusi.

<sup>2</sup> Le informazioni sono da considerarsi confidenziali.

<sup>3</sup> Lo scambio d'informazioni avviene in seguito ad avvenimenti attuali o nel quadro dell'attività del comitato permanente, nonché in occasione dei colloqui semestrali tra la Commissione e la Direzione generale della BNS. Se opportuno, documenti scritti sono redatti e scambiati per le sedute del comitato permanente e per i colloqui semestrali.

#### **5. Cooperazione in progetti di regolamentazione**

<sup>1</sup> Per quanto concerne i progetti di regolamentazione che tangono gli ambiti comuni d'interesse indicati al punto 3, la CFB e la BNS collaborano come segue:



- All'inizio del processo, l'istituzione che assume la direzione o il coordinamento del progetto si consulta con l'altra al fine di definirne gli aspetti prioritari e gli obiettivi. Terzi saranno coinvolti o informati soltanto successivamente.
- Alla fine del processo, l'istituzione che ha assunto la direzione o il coordinamento del progetto si consulta con l'altra prima di giungere ad una decisione definitiva.
- A seconda del bisogno, le consultazioni avvengono a livello di comitato permanente, nel quadro d'incontri presidiali o nell'ambito dei colloqui semestrali tra la Direzione generale della BNS e la Commissione.
- Se la CFB e la BNS non giungono ad un'intesa a livello inferiore, le divergenze d'opinione sono discusse dalla Commissione e dalla Direzione generale.

<sup>2</sup> La CFB e la BNS agiscono autonomamente in occasione di consultazioni degli uffici, indagini conoscitive e procedure di consultazione.

## **6. Pianificazione di contingenza e gestione delle crisi.**

<sup>1</sup> La BNS e la CFB effettuano i preparativi necessari per la gestione di eventuali crisi.

Berna, 23 maggio 2007

**Commissione federale delle banche**

**Banca nazionale svizzera**

---

Dott. Eugen Haltiner

---

Dott. Jean-Pierre Roth

---

Daniel Zuberbühler

---

Dott. Philipp M. Hildebrand